

# COMUNE DI SALLE

## PROVINCIA DI PESCARA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 DEL REG.	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.</b>
DATA 18.06.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria con appositi avvisi, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) FONZO Maurizio	X				
2) DI MONTE Pierluigi	X				
3) D'AVIERO Cristina Gemma	X				
4) BATTAGLIA Nicola	X				
5) COLANGELO Stefano	X				
6) TORO Beniamino	X				
7) DI BARTOLOMEO Silvio	X				
8) GOLINI Gaetano		X			
9) MORANTE Davide		X			
10) SARRANTONIO Roberta		X			
11) BATTAGLIA Bartolomeo	X				
DI MONTE Benino (Assessore Esterno)	X				
DI BARTOLOMEO Chiara (Assessore Esterno)	X				

Assegnati n. 11	Presenti n. 8
In carica n. 11	Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Battaglia Nicola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. Luciano Di Nicola in seduta pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Visto inoltre** il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015,*

*l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29.04.2014;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 9 in data 29.04.2014, per l'anno di imposta 2014;

**Vista** la *proposta di deliberazione* di Consiglio Comunale in data 16.05.2015, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso;

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2015**

Fattispecie	Aliquota/detrazione
<b>IMU PRIMA CASA</b> Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	<b>4,0 per mille</b>
<b>IMU SECONDA CASA</b> Immobili gruppo catastale A e cat. C/2, C/6 e C/7	<b>8,5 per mille</b>
<b>IMU ATTIVITA' PRODUTTIVE 1</b> Immobili gruppo catastale B e cat. C/1, C/3, C/6 e C/7	<b>7,0 per mille</b>
<b>IMU ATTIVITA' PRODUTTIVA 2</b>	<b>7,6 per mille</b>

Immobili di gruppo catastale D (tranne D/10)		
<b>IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE</b> Immobili di cat. D/10		<b>0,0 per mille</b>
<b>IMU COMODATO D'USO</b> Immobili di gruppo catastale A e cat. C/2, C/6 e C/7 Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, quest'ultime nella misura di una unità (C/2, C/6 e C/7) per immobile, concesso in comodato gratuito dal proprietario ai propri parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore), a condizione che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. Per usufruire dell'aliquota agevolata, il proprietario dell'immobile dovrà produrre, entro il termine di versamento del saldo IMU relativo all'anno d'imposta di riferimento, apposita istanza utilizzando possibilmente il mod. IMU COMODATO D'USO. L'istanza è efficace solo per l'anno d'imposta a cui si riferisce. Per situazioni durature per usufruire della agevolazione va prodotta istanza per ogni anno		<b>7,0 per mille</b>
<b>Detrazione per abitazione principale</b>		<b>€ 200,00</b>
<b>IMU AREE EDIFICABILI</b> Il valore delle aree edificabili ai fini Imu è pari ad € 25,00 al mq. Per area edificabile ai fini Imu deve intendersi quell'area delimitata da una particella catastale o da più particelle catastali attigue tali da formare un'unica area	<b>4,6 per mille (fino a mq 400)</b> <b>6,6 per mille (oltre mq 400)</b>	

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**Ritenuto** quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013<sup>1</sup>:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
<b>Immobili di categoria A (tranne A/11), C/2, C/6 e C/7</b>	<b>2,9 per mille</b>
<b>Immobili di categoria C/1, C/3, C/4 e C/5</b>	<b>1,0 per mille</b>
<b>Immobili di categoria A/11, B, D e F</b>	<b>0,0 per mille</b>
<b>Aree Fabbricabili</b> Il valore delle aree fabbricabili ai fini Tasi è pari ad € 25,00 al mq. Per aree fabbricabili ai fini Tasi deve intendersi quell'area delimitata da una particella catastale o da più particelle catastali attigue tali da formare un'unica area.	<b>0,0 per mille fino a Mq 400</b> <b>2,0 per mille oltre Mq 400</b>
<b>Detrazioni abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)</b>	<b>50% del totale dovuto</b> +

	€ 10,00 (dieci) per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità abitativa adibita ad abitazione principale
<b>Soggettività passiva</b>	Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura del 30% ed il titolare del diritto reale nella misura del 70%

**Dato atto che** i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti<sup>2</sup>:

- o illuminazione pubblica, ivi compresa la manutenzione della rete (spesa prevista € 25.600)
- o gestione della rete stradale (spesa prevista € 8.500)
- o sgombero della neve (spesa prevista € 3.000)
- o protezione civile (spesa prevista € 500)
- o videosorveglianza (spesa prevista € 1.500)
- o urbanistica, arredo urbano e gestione del territorio (€ 3.800)
- o polizia municipale (€ 1.000)

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto** infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

**Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Visto** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con voti 8 favorevoli e 1 astenuto (Battaglia Bartolomeo)

**DELIBERA**

- 1) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015 :

Fattispecie	Aliquota
Immobili di categoria A (tranne A/11), C/2, C/6 e C/7	2,9 per mille
Immobili di categoria C/1, C/3, C/4 e C/5	1,0 per mille
Immobili di categoria A/11, B, D e F	0,0 per mille
<b>Aree Fabbricabili</b> Il valore delle aree fabbricabili ai fini Tasi è pari ad € 25,00 al mq. Per aree fabbricabile ai fini Tasi deve intendersi quell'area delimitata da una particella catastale o da più particelle catastali attigue tali da formare un'unica area.	<b>0,0 per mille fino a Mq 400</b> <b>2,0 per mille oltre Mq 400</b>
<b>Detrazioni abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)</b>	<b>50% del totale dovuto</b> + <b>€ 10,00 (dieci) per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità abitativa adibita ad abitazione principale</b>
<b>Soggettività passiva</b>	<b>Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura del 30% ed il titolare del diritto reale nella misura del 70%</b>

- 2) **di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 3) **di stimare** in € 20.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 4) **di stabilire** in € 43.900,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda di seguito riportata dal n. 1) al n. 7) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica, ivi compresa la manutenzione della rete	€ 25.600,00
2	gestione della rete stradale	€ 8.500,00
3	sgombero della neve	€ 3.000,00
4	protezione civile	€ 500,00
5	Videosorveglianza	€ 1.500,00
6	urbanistica, arredo urbano e gestione del territorio	€ 3.800,00

7	polizia municipale	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 43.900,00</b>

- 5) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 8 favorevoli e 1 astenuto (Battaglia Bartolomeo)

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 NELLE SEGUENTI RISULTANZE:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

16, 05 /2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Arch. Paolo Crugnale)



A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Paolo Crugnale", written over a horizontal line.

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 NELLE SEGUENTI RISULTANZE:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

16, 05 /2015

TASI 2015  
AMB

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Di Monte Benino Assessore)



A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Di Monte Benino", written over a horizontal line.

IL SINDACO  
FONZO Maurizio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luciano Di Nicola

*Luciano Di Nicola*

Prot. n. 133

li. 25-06-2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA  
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 25-06-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, 25.06.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luciano Di Nicola

*Luciano Di Nicola*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:


è divenuta esecutiva il giorno 18.06.2015.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 25.06.2015 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza comunale, 25.06.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luciano Di Nicola

*Luciano Di Nicola*

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uno amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza comunale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luciano Di Nicola